

- b) non sia stato soggetto ad alcuna misura di eradicazione a motivo della presenza di scrapie;
- c) non accolga animali identificati come animali a rischio, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo devono provenire da donatori che rispondono ai criteri enunciati al paragrafo 1.

Articolo 3

Restrizioni ufficiali alla mobilità

1. Gli Stati membri che figurano in allegato applicano le restrizioni ufficiali di cui al paragrafo 2 allo spostamento degli animali in aziende che accolgono ovini o caprini o conservano sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini, per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui hanno ricevuto tali animali, sperma, embrioni e ovuli laddove:
- a) gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provengano da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo e
- b) lo scrapie è conclamato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di spedizione degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli nello Stato membro o paese terzo di spedizione, come previsto alla lettera a).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

2. Le aziende che accolgono animali e conservano sperma, embrioni e ovuli che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vanno sottoposte a restrizioni ufficiali per impedire l'ingresso nell'azienda o la fuoriuscita dalla stessa di tali animali, sperma, embrioni e ovuli, salvo nel caso in cui gli animali siano destinati direttamente al macello.

3. Le restrizioni allo spostamento di cui al paragrafo 2 non vanno applicate ad ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o a sperma, embrioni e ovuli di un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

Articolo 4

Deroghe all'obbligo di istituire un programma di allevamento

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri che figurano nell'elenco in allegato beneficiano della deroga all'obbligo di istituire un programma d'allevamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato

Svezia

Danimarca